

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
in ottemperanza all'Ordinanza n. 4128/2025 del 31/07/2025
resa dalla Sezione Quarta Ter del TAR Roma
nel giudizio n. 7598/2025 r.g.

Con Ordinanza n. 4128/2025, pubblicata il 31 luglio 2025, la Sezione Quarta Ter del TAR Lazio, sede di Roma, ha autorizzato e disposto la notifica a mezzo di pubblici proclami - con le modalità (pubblicazione del relativo avviso sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud) e nel rispetto dei termini ivi indicati - del ricorso iscritto al n. 7598/2025 di r.g., per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati.

Il ricorso in questione è il ricorso presentato da Irene Tramacere (TRMRNI79M49E506N), avverso la graduatoria finale dei vincitori "***Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali /Codice B3 – PUG***", pubblicata sul sito dedicato il 30 aprile 2025 e relativa al "*Concorso pubblico, su base territoriale, per esami - indetto con bando pubblicato l'8 ottobre 2024 - per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni*" (graduatoria nella quale la ricorrente non risultava inclusa per il Codice B3 PUG, evidentemente a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione), nonché avverso gli ulteriori atti dappresso specificati e per l'accertamento e la declaratoria di quanto si dirà.

Di seguito, e più nel dettaglio, le indicazioni, i dati, gli elementi ed i riferimenti utili ai fini per cui il TAR ha disposto avviso:

- (I) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta Ter – ricorso iscritto al n. 4128/2025 r.g..

(II) PARTE RICORRENTE:

Irene Tramacere (TRMRNI79M49E506N), nata a Lecce il 9 agosto 1979 e residente in San Cesario di Lecce (LE), Via Lecce n.39, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabro, c.f.: CLBGNN75R21E506P, del Foro di Lecce, con domicilio digitale eletto presso indirizzo pec di quest'ultimo, avv.giovannicalabro@pec.it, risultante da ReGIndE.

(III) AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

Commissione interministeriale RIPAM, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, Formez P.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione, tutti in persona dei rispettivi l.r.p.t. e tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

(IV) SOGGETTI CUI IL RICORSO È STATO ORIGINARIAMENTE NOTIFICATO, NEL RISPETTO DELL'ART. 42, COMMA 2, C.P.A.:

Montinaro Paolo (MNTPLA88H29I119F), nato il 29/06/1988 in San Pietro Vernotico (BR).

(V) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- graduatoria finale dei vincitori “***Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali /Codice B3 – PUG***”, pubblicata sul sito dedicato il 30 aprile 2025 e relativa al “*Concorso pubblico, su base territoriale, per esami - indetto con bando pubblicato l'8 ottobre 2024 - per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni*”;
- verbale (o verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e

degli idonei del concorso sopra specificato;

- atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero il calendario di assunzione e gli atti di presa in servizio;

- all'occorrenza ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, il sopra citato bando di concorso;

- ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio.

Il ricorso è stato altresì proposto per l'accertamento del diritto della ricorrente a risultare inserita in posizione utile (con il punteggio legittimamente spettante) e nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, per il Codice B3 Puglia, in qualità di riservataria per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali anche sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire, con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese ovvero al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso.

(VI) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

La ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori – pur avendo superato la prova selettiva scritta e pur avendo riportato un punteggio (21,5) che, in quanto titolare di riserva, le avrebbe consentito di collocarsi al 19^o posto sui 21 disponibili – giacché, evidentemente, le è stata negata la riserva prevista dall'articolo 1, comma 5, del bando, ossia non le è stato valutato, a tal fine, il periodo di servizio civile nazionale svolto dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007 presso ARCI Servizio Civile, debitamente dichiarato e comprovato.

In altri termini, alla ricorrente è stata negata la piena equiparazione del servizio civile nazionale al servizio civile universale ai fini della applicazione della riserva dei posti oggi prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017, come novellato dal D.L. n. 44/2023.

Con il ricorso, pertanto, si è contestato, in primo luogo: la violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*; l'eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa; la violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione/disparità di trattamento; l'ingiustizia manifesta e la violazione L. 241/90 (artt. 3, 6, 7, 10).

Questo, sulla base delle argomentazioni accuratamente espresse dal TAR Roma con la sentenza n. 12019/2025, laddove risultava efficacemente chiarito che un'interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 -, costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al servizio civile nazionale.

D'altronde, secondo il G.A., la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: se entrambi i servizi, egualmente connotati dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è allora ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio.

Con il secondo motivo di ricorso è stato poi evidenziato, in una prospettiva meramente tuzioristica, che la domanda di partecipazione della ricorrente risultava completa di tutti gli elementi e di tutte le dichiarazioni utili a dar conto del possesso del titolo di riserva in questione.

Se mai si fosse potuto ravvisare un qualche errore, lo stesso sarebbe risultato certamente *“incolpevole”*, *“materiale”* (scontando una contraddizione evidente con la documentazione allegata), *“meramente formale”*, chiaramente *“evincibile”* e certamente *“sanabile”*.

Vi sarebbero tutte le condizioni ed i presupposti, perciò, per ritenere che la domanda potesse e dovesse essere *“regolarizzata”* (ove ve ne fosse stato bisogno), se non altro attraverso l'istituto del c.d. soccorso istruttorio.

Infine, in via gradata e subordinata, si è eccepita l'illegittimità del bando (e dell'art. 1 comma 5 in particolare), perché contrario ai principi costituzionali di *“uguaglianza”* ed *“ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione”*, nonché in contrasto con i principi di par condicio.

A tal proposito, per dovere di sintesi, sono state richiamate tutte le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso circa l'illogica ed illegittima disparità di trattamento che costituirebbe l'inevitabile conseguenza della (postulata) non equiparabilità tra servizio civile universale e servizio civile nazionale, ovvero della (postulata) non valutabilità come titolo di riserva del periodo di servizio civile nazionale volontario svolto.

Per tali motivi, si è dunque chiesto al TAR l'accoglimento del ricorso, previa adozione delle misure cautelari ritenute più opportune, anche inaudita altera parte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze di giudizio,.

(VII) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

Alla luce dei provvedimenti impugnati e delle motivazioni del ricorso appena sintetizzate, nonché in considerazione di quanto riportato nell'Ordinanza del TAR Roma indicata in epigrafe, i controinteressati nel giudizio in questione sono quei soggetti la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del titolo di riserva dalla ricorrente stessa reclamato; ossia, più specificatamente i concorrenti che risultano collocati in graduatoria con il punteggio inferiore a 21,5 e cioè:

(19) CAZZATO ANTONIO – punteggio 21,375

(20) GEMMA GLORIA – punteggio 21,125

(21) MONTONARO PAOLO – punteggio 21

ovvero coloro i quali, per effetto di interventi in autotutela o per effetto di ricorsi e provvedimenti giurisdizionali, o per qualsiasi altro motivo, si trovano collocati in graduatoria, anche con riserva o a seguito di modifica, con riserva o meno, della stessa graduatoria che qui di seguito, appunto ai fini dell'individuazione di tutti i possibili controinteressati, si riproduce in copia:

Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B3 - PUG

Posizione	Cognome	Nome	Punteggio
1	COPPOLA	BIANCA MARIA	26,625
2	NARDUCCI	PIERLUCA	26
3	CASULLI	PAOLA	25,625
4	BOCCO	ELISABETTA	25,5
5	PARLANGELI	CHIARA	25,375
6	FASANO	FILIPPO LUIGI	25
7	DE MATTEIS	MARCELLO	24,75
8	CHIETI	ALESSANDRO	24,75
9	VERGARI	MARCO ROCCO	24,625
10	AMORUSO	BIANCA MARIA	24,625
11	CIANCI	EMANUELA	24,5
12	ESPOSITO	GIANLUCA	24,25
13	DE FILIPPIS	MARIA FRANCESCA	24,25
14	CASTRIGNANÒ	GENNI	24,25
15	CICCOLELLA	SIMONA	24,25
16	FRANCAVILLA	ANASTASIA	23,5
17	GILIBERTI	FEDERICA	22,125
18	TRINCHERA	GIULIO	21,625
19	CAZZATO	ANTONIO	21,375
20	GEMMA	GLORIA	21,125
21	MONTINARO	PAOLO	21

Si informa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si fa presente che il Collegio giudicante, sempre con Ordinanza n. 4128/2025, resa nel giudizio 7598/25 rg, ha fissato, per la discussione del ricorso, l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.

Di seguito si trascrive il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio:

**<< ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -
SEDE DI ROMA –**

Ricorso

Per: **Irene Tramacere** (TRMRNI79M49E506N), nata a Lecce il 9 agosto 1979 e residente in San Cesario di Lecce (LE), Via Lecce n.39, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabro (c.f.: CLBGNN75R21E506P), come da procura speciale rilasciata su foglio separato e da intendersi materialmente allegata al presente atto, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'indicato procuratore, avv.giovannicalabro@pec.it, risultante da ReGIndE, e domicilio fisico eletto presso il suo Studio in Lecce, via C.A. Mannarino n. 11/a

Ai sensi dell'art. 136 c.p.a., l'avv. Giovanni Calabro dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al numero di fax 0832-575024 o all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

- ricorrente -

Contro:

- **Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del l.r.p.t,
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del l.r.p.t.;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud**, in persona del l.r.p.t.;
- **Formez P.A.**, in persona del l.r.p.t.;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t.;

tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- amministrazioni resistenti -

e nei confronti di:

- **Montinaro Paolo** (MNTPLA88H29I119F), nato il 29/06/1988 in San Pietro Vernotico (BR);

- controinteressato -

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ OPPORTUNE,

ANCHE MONOCRATICHE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 C.P.A.,

E NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE:

- della graduatoria finale dei vincitori "**Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali /Codice B3 – PUG**", pubblicata sul sito dedicato

il 30 aprile 2025 e relativa al “*Concorso pubblico, su base territoriale, per esami - indetto con bando pubblicato l’8 ottobre 2024 - per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni*” (graduatoria nella quale l’attuale ricorrente non risulta inclusa per il Codice B3 PUG, evidentemente a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione);

- ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sopra specificato;

- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio;

- ove occorra ed in via dichiaratamente subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, del sopra citato bando di concorso;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO:

- del diritto della ricorrente a risultare inserita in posizione utile (con il punteggio legittimamente spettante) e nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, per il Codice B3 Puglia, in qualità di riservataria per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali anche

- *con conseguente condanna* della competente Amministrazione intimata all’adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese ovvero al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.

IN FATTO

La ricorrente ha regolarmente partecipato al “*Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 615 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni*” (Bando dell’8 ottobre 2024) per il ***Profilo specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali /Codice B3 – PUG.***

Il concorso prevedeva un’unica prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, per superare la quale sarebbe stato necessario raggiungere almeno il punteggio minimo di 21/30 (calcolato secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del Bando).

Per ciascuno dei codici di concorso sarebbe stata infine redatta, dalla commissione esaminatrice, la graduatoria finale di merito, in base ai punteggi conseguiti nella prova scritta e tenuto conto (art. 3 del Bando) delle riserve dei posti, giusta quanto previsto dall'art. 1 del Bando.

Art. 1 del Bando di concorso che, nello specifico, prevedeva:

<< ... (comma 4) Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente comma 2, ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire;

*- (comma 5) **Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti**, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.*

- (comma 6) Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 2 del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

*- (comma 7) **Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ambito regionale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso**>>.*

Nella domanda di partecipazione, la ricorrente aveva regolarmente e correttamente dichiarato di essere in possesso del titolo di riserva di cui all'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ed all'art. 1, comma 5, del bando (appena riportato), avendo svolto il servizio

civile nazionale (certamente equiparabile e da equiparare al servizio civile universale, quantomeno ai fini per cui è causa), come da dichiarazione debitamente allegata alla domanda stessa.

Resa disponibile la consultazione, attraverso il Portale “inPA”, degli esiti della selezione scritta, la ricorrente apprendeva di aver conseguito un **punteggio pari a 21,5**, e di aver quindi superato la prova, risultando idonea (posizione **n.120**), senza tuttavia ricevere altro tipo di informazioni o altra comunicazione.

Senonché, il 30 aprile 2025, sempre sul Portale “inPA”, veniva pubblicata la “graduatoria dei vincitori” relativa al profilo *de quo* per il CODICE B3-PUG (con in calce la dicitura <<la graduatoria finale si compone anche di candidati idonei fino alla posizione n.165>>), seppur tale elenco non sia mai stato pubblicato o reso noto).

Per il profilo in questione (specialista giuridico amministrativo per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali), i posti a bando risultavano complessivamente pari a n. 111 unità (Codice B.3), di cui **21 unità** per le amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia (Codice B.3_PUG).

Tra i vincitori non compariva il nominativo dell’attuale ricorrente.

Eppure, gli ultimi tre candidati in graduatoria vincitori (classificatisi, rispettivamente, in posizione 19[^], con il punteggio di 21,375; in posizione 20[^], con il punteggio di 21,125; ed in posizione 21[^], con il punteggio di 21) avevano riportato un punteggio certamente inferiore rispetto a quello della dott.ssa Tramacere (21,5).

Tenendo conto delle percentuali di riserva stabilite dal Bando (*supra*) - applicandole tanto al numero complessivo delle unità da reclutare per il Codice B.3., quanto al numero delle unità per il solo ambito territoriale della Regione Puglia (B3_PUG) -, e tenuto conto dei punteggi conseguiti dai vari vincitori, nonché dell’ordine della graduatoria finale, risulta evidente che **l’unica spiegazione logica del mancato inserimento in posizione utile (tra i vincitori) della ricorrente possa risiedere solo e soltanto nel mancato riconoscimento della titolarità della riserva prevista dall’articolo 1, comma 5, del bando**, ovvero nella negata/omessa valutazione, a tal fine, del periodo di servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente stessa (e puntualmente dichiarato e comprovato, per come svolto dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007 presso ARCI Servizio Civile).

Da qui, per i motivi che si esporranno, l’illegittimità dei provvedimenti gravati; da qui, l’interesse alla proposizione del presente ricorso, giacché il corretto, doveroso riconoscimento della riserva (avrebbe consentito e) consentirebbe alla ricorrente di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso, per profilo e distretto di interesse (dovendo la graduatoria finale tener conto della prevista riserva del 15% dei posti – vale a dire 3 unità – in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale e/o nazionale).

IN DIRITTO

(IN LIMINE)

Prima di esporre le ragioni di diritto che assistono il presente ricorso, si premette quanto segue.

Ricevuto il mandato per la proposizione del ricorso, il sottoscritto procuratore ha immediatamente formalizzato un’istanza di accesso agli atti (che si deposita), con pec del 25

giugno u.s., indirizzata al responsabile del procedimento indicato in Bando (ossia al Dirigente della Direzione Concorsi Formez PA) e trasmessa a direzione.reclutamentopa@formez.it, nonché trasmessa a protocollo@pec.formez.it, ricevendo solo l'indicazione di inoltrate la domanda all'indirizzo pec: concorsi@pec.formez.it, cui subito dopo è stata prontamente inoltrata (come da documentazione che anche si deposita), ribadendo la richiesta di conoscere i dati anagrafici e gli indirizzi di residenza e/o di posta elettronica certificata dei concorrenti collocati in graduatoria vincitori inquadrabili come controinteressati.

Ad oggi, ultimo giorno utile per la notifica, non è stato fornito alcun altro riscontro; e la sola indicazione, nei documenti resi pubblici e nella graduatoria impugnata, dei meri nominativi (cognome e nome) dei candidati inseriti in graduatoria finale vincitori, senza codice fiscale o data di nascita o comune di residenza, non consente l'individuazione certa di tutti controinteressati al fine di procedere con la tempestiva notifica nei loro confronti.

In ogni caso, si è riusciti perlomeno a risalire, con i mezzi a disposizione e tramite ricerche on-line, ai dati anagrafici ed all'indirizzo pec del (solo) sig. Montinaro Paolo, classificatosi all'ultimo posto nella graduatoria dei vincitori del concorso in questione.

Per punteggio e per posizionamento in graduatoria, il sig. Montinaro riveste la qualifica di controinteressato (quantomeno al netto di eventuali circostanze o notizie del tutto sconosciute alla ricorrente ed alla scrivente difesa): ciò dovrebbe esser sufficiente a integrare il rispetto dell'art. 41 comma 2 c.p.a.

Si rimette, comunque, a codesto Ecc.mo TAR ogni debita valutazione in ordine all'opportunità/necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., eventualmente anche tramite notifica per pubblici proclami, chiedendo altresì, in ogni caso, che voglia esser tenuta presente, ove occorresse anche ai fini dell'art. 37 c.p.a., l'oggettiva estrema difficoltà (recte: l'impossibilità) di individuare con esattezza o ragionevole certezza chi altri rivesta effettivamente la qualifica di controinteressato ed i relativi dati.

(I)

I. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa – Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione/disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Violazione L. 241/90 (artt. 3, 6, 7, 10)

Come premesso in narrativa, la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori – pur avendo superato la prova selettiva scritta e pur avendo riportato un punteggio che, in quanto titolare di riserva, le avrebbe consentito di collocarsi al 19 posto sui 21 disponibili – giacché, evidentemente, le è stata negata la riserva prevista dall'articolo 1, comma 5, del bando, ossia non le è stato valutato, a tal fine, il periodo di servizio civile nazionale svolto dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007 presso ARCI Servizio Civile.

È verosimile – e solo la totale assenza di comunicazioni o informazioni in proposito, la totale assenza di motivazione in ordine alle decisioni che hanno determinato la graduatoria qui gravata, e l'omessa indicazione della presenza o meno, in graduatoria, di aventi diritto alla riserva, non consentono di avere maggiori certezze nelle affermazioni che pure la logica impone – che il motivo di tale negato riconoscimento sia da rinvenirsi nella volontà (o nel convincimento erroneo) di non (poter) equiparare il servizio civile universale esplicitamente

richiamato nel bando al servizio civile nazionale dichiarato, svolto e comprovato dalla ricorrente.

L'alternativa (ben poco plausibile) rispetto a tale conclusione è che sia stato riscontrato un qualche errore (difficile anche da immaginare) nella redazione della domanda di partecipazione o nell'allegazione dei documenti.

Fermo restando che in quest'ultimo caso (su cui si tornerà) la condotta dell'Amministrazione risulterebbe chiaramente in contrasto con la disciplina del c.d. soccorso istruttorio e con le norme sul procedimento amministrativo (artt. 3, 6, 7 e 10), preme soprattutto, allora, esplicitare le ragioni che permettono di considerare ingiusto ed illegittimo il disconoscimento (non altrimenti motivato) della titolarità della riserva di cui trattasi.

Valgano a tal fine le accurate argomentazioni alaborate da codesto Ecc.mo TAR con la sentenza n. 12019/2025 del 18 giugno u.s. (Sezione Quarta Ter), intervenuta su vicenda perfettamente

8

analogo alla presente, e che qui di seguito si riportano (fatte proprie dalla deducente difesa) come compiuto motivo di censura.

<<Il servizio civile universale è stato istituito con d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 che, in attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed organicamente disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2002 n.77.

Nella Relazione illustrativa del citato “Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale” n. 40/2017 si legge: “Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile”.

Dunque, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina.

Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”, da porre in essere, peraltro, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch'esso “tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza”.

Alla stregua di quanto sin qui ricostruito, con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs n. 40/2017- nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all'articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo.

E d'altronde, nel solco di tale linea interpretativa si pone la riforma del ridetto articolo, sancita decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4, ha previsto che “All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001”.

La norma, non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro, ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum constitutionem. Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che “l'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della “difesa della Patria” di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione”. Il richiamo alla “unitarietà” delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.

(...) In linea di discontinuità rispetto all'originario servizio civile ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto, disponendo, all'articolo 5, comma 4, che “Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età”.

Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva.

In ragione di ciò e, pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa.

D'altronde la scelta del legislatore di riservare il 15% dei posti messi oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di una attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Se entrambi i servizi, egualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà, sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio.

La stessa evoluzione dell'ambito soggettivo di riferimento per la disciplina del servizio civile nazionale consente di leggere il rapporto fra tale servizio ed il servizio civile universale in termini di continuità: con il d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che ne ha regolamentato la disciplina, l'età massima del servizio civile nazionale è stata innalzata fino ai 28 anni, stesso limite di età che, a partire dal 1° gennaio 2005, vige per il servizio civile universale, siccome aperto a tutti i giovani, senza distinzione di sesso, di età compresa fra i 18 ed i 28 anni.

Inoltre ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs n. 77/2002 "Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi". Ugualmente, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 "Il servizio civile universale (...) ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento", con conseguente coincidenza del periodo massimo di attività>>.

In altri termini, dunque, l'operato dell'Amministrazione resistente è palesemente illegittimo nella misura in cui è stata negata la piena equiparazione dei due servizi ai fini della applicazione della riserva dei posti oggi prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017, come novellato dal D.L. n. 44/2023.

Le due forme di servizio civile in discussione sono invero equiparabili – avendo finalità e caratteristiche identiche, come confermato anche dalle norme transitorie e dalla normativa successiva, nonché dalla esclusione dal SCU di coloro che hanno già svolto il SCN – atteso che l'uno sarebbe l'evoluzione dell'altro, in quanto entrambi connotati dall'assolvimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.

(II)

(ove mai) Violazione disciplina del c.d. soccorso istruttorio – Violazione artt. 3 e 6 L. 241/90 s.m.i.

È ferma convinzione della scrivente difesa che, nella vicenda qui in esame, non vi siano ragionevoli motivi, fattuali o giuridici, per ipotizzare che il mancato riconoscimento del titolo di riserva che qui si contesta sia dipeso o sia stato determinato dalle modalità di compilazione della domanda, ovvero da un ipotetico “*errore*” nelle dichiarazioni rese.

Il deficit comunicativo, informativo e motivazionale che contraddistingue la procedura in esame, tuttavia, non consente di escludere ipotesi comunque possibili, ancorché altamente improbabili.

Si evidenzia dunque, in tale prospettiva meramente tuzioristica, che la domanda di partecipazione della ricorrente risulta, a ben vedere, completa di tutti gli elementi e di tutte le dichiarazioni utili a dar conto del possesso del titolo di riserva in questione.

Se mai si dovesse ravvisare un qualche errore (magari su quale casella sia stata flaggata oppure no), lo stesso sarebbe certamente “*incolpevole*”, “*materiale*” (scontando una contraddizione evidente con la documentazione allegata), “*meramente formale*”, chiaramente “*evincibile*” e certamente “*sanabile*”.

Vi sarebbero tutte le condizioni ed i presupposti, perciò, per ritenere che la domanda potesse e dovesse essere “*regolarizzata*” (ove ve ne fosse stato bisogno), ovvero per ritenere che potrebbe e dovrebbe poter esser regolarizzata (ove ve ne sia bisogno), se non altro attraverso l’istituto del c.d. soccorso istruttorio.

Come noto, del resto, per giurisprudenza assolutamente costante:

- il soccorso istruttorio è sicuramente consentito (*recte*: doveroso) quando sia necessario emendare un (qui invero solo “presunto”) errore o una (qui invero solo “presunta”) omissione nella domanda (soprattutto se discendenti da una formulazione fuorviante del relativo modulo di domanda, ovvero da una formulazione criptica o incerta);
- il soccorso istruttorio, come anche la possibilità della spontanea, autonoma regolarizzazione da parte della P.A., è consentito e doveroso, altresì, nei casi in cui sia evidente la <<*reale volontà di chi abbia compilato la domanda*>>, in conformità con un principio di prevalenza del dato sostanzialistico;
- consentire che il partecipante chiarisca il senso delle informazioni fornite ed emendi eventuali inesattezze risponde al principio di ragionevolezza ed al principio di favor *participationis*, senza che risulti inficiata la *par condicio* tra candidati nelle ipotesi in cui la domanda presenti una intrinseca contraddittorietà, che appalesi un errore materiale: ciò rappresenta un *normale sforzo di diligenza*, sempre esigibile dall’amministrazione e che collima con i principi generali dell’azione amministrativa;
- laddove vi sia una incertezza o una contraddittorietà nella domanda, l’Amministrazione ha l’obbligo attivarsi per consentire la regolarizzazione: è infatti un vero e proprio onere di quest’ultima provvedere in tal senso «*qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza*».

Detto ciò, vale comunque la pena ribadire che il c.d. soccorso istruttorio non costituisce – al ricorrere dei relativi presupposti – una mera facoltà per l’amministrazione, ma si configura come un dovere, *recte* un «*doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in*

nome del principio del favor participationis e della semplificazione» (T.A.R. Emilia-Romagna, I, 10 novembre 2020, n. 709).

(III)

(CON RIFERIMENTO ALLA LEGITTIMITÀ DELLA LEX SPECIALIS)

[In dichiarato estremo subordine, e solo per la denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo del presente ricorso e/o di ritenuta indispensabilità della censura ai fini dello scrutinio del suddetto segmento di gravame, si contesta – esclusivamente nei limiti dell’interesse della ricorrente (ovvero nella misura in cui l’accoglimento della presente censura possa risultare comunque “utile”) - l’illegittimità del bando di concorso per i vizi così rubricabili:]

Violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – Ingiustizia manifesta – Violazione art. 18 c.4 del D.lgs 40/2027 L. 241/90 (artt. 3, 6, 7, 10) – Eccesso di potere per ingiustificata disparità di trattamento – Violazione del principio di par condicio

Per l’ipotesi in cui codesto Ecc.mo TAR non ritenesse possibile un’interpretazione del bando nel senso sostenuto e proposto col primo motivo di gravame, e ritenesse dunque dovuta l’applicazione fattane dalla Commissione, si eccepisce la legittimità del bando stesso e dell’art. 1 comma 5 in particolare, perché contrario ai principi costituzionali di “uguaglianza” ed “ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione”, nonché in contrasto con i principi di par condicio.

In proposito, per dovere di sintesi, valgano le considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso circa l’illogica ed illegittima disparità di trattamento che costituirebbe l’inevitabile conseguenza della (postulata) non equiparabilità tra servizio civile universale e servizio civile nazionale, ovvero della (postulata) non valutabilità come titolo di riserva del periodo di servizio civile nazionale volontario svolto.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, si rinvia alle argomentazioni contenute nei motivi sopra riportati.

Per quanto riguarda il *periculum in mora* si fa presente che la ricorrente, sulla base di quanto sopra affermato sia in punto di fatto che di diritto, rischia ingiustamente di subire, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, un pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella concreta impossibilità di vedersi riconosciuto il diritto ad esser dichiarata vincitrice ed esser assunta ad assegnata all’amministrazione di destinazione.

Pertanto, la ricorrente chiede - salva ogni ulteriore o diversa misura cautelare che codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere più congrua ed opportuna - la sospensione dell’efficacia dell’impugnata graduatoria nella sola parte di interesse e, per l’effetto, e comunque, di ottenere che sia tempestivamente presa in considerazione e valutata l’istanza qui proposta per la corretta valutazione del titolo di riserva ai fini del posizionamento utile in graduatoria tra i vincitori riservisti, con ogni conseguenza da ciò derivante, ovvero che sia disposto il collocamento, con riserva, in posizione utile in graduatoria tra i vincitori riservisti, e che le sia assegnata, seppur sempre con riserva, la sede spettante secondo l’ordine di posizionamento

a e di preferenza che le potrà esser consentito esprimere, o in subordine, e comunque, presso una delle sedi tra quelle previste, e sia quindi assunta, con la riserva del caso.

Sul punto, si evidenzia, peraltro, che nel quadro della doverosa valutazione comparativa degli interessi rilevanti ai fini dell'assentimento della tutela cautelare, l'Amministrazione non patirebbe alcun concreto nocumento.

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

EX ART. 56 C.P.A.

On. Presidente del TAR

Nell'espresso rinvio ai motivi del ricorso e dell'istanza cautelare che precede, il sottoscritto difensore intende far presente alla S.V. Ill.ma che sussistono certamente gli estremi della gravità ed urgenza per legittimare l'intervento monocratico qui richiesto, attesa la necessità di ottenere la valutazione del titolo di riserva, ovvero il riconoscimento, in quanto equiparabile al periodo di servizio civile universale, del periodo di servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente, nonché la tutela richiesta, ossia l'ammissione con riserva della ricorrente nella graduatoria in qualità di riservataria, prima della stipula dei contratti e l'immissione in servizio, e comunque fatti salvi i suoi effetti consequenziali sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire *medio tempore*.

Da qui, anche in considerazione della verosimilmente imminente assunzione dei vincitori, l'esigenza di evitare che nelle more del giudizio e della sua fase interinale si verifichino avvenimenti che possano ingiustamente ed illegittimamente precludere, per le vie di fatto, gli effetti utili della tutela richiesta alla ricorrente.

*** **

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito:

- accogliere il presente ricorso (nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente), previa adozione di idonee misure cautelari, anche inaudita *altera parte*, e delle ulteriori istanze annesse al gravame, e dunque annullare (nei limiti dell'interesse) gli atti gravati ed accertare il diritto della ricorrente a risultare inserita in posizione utile (con il punteggio legittimamente spettante) nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, per il Codice B3 Puglia, in qualità di riservataria per aver svolto il servizio civile nazionale, con tutti gli effetti consequenziali anche sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire (ove occorra con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese ovvero al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso).

Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine a spese e competenze di giudizio, ed anche per la sola fase cautelare.

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo di euro 325,00.

Lecce – Roma, 30/06/2025

Avv. Giovanni Calabro>>

Si allegano:

- ricorso integrale;**
- ordinanza n.4128/2025**

Lecce-Roma, 08/08/2025

Avv. Giovanni Calabro